



**Programma 2021 - 2027
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Provincia autonoma di Trento

Obiettivo specifico a.iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle pmi e la creazione di posti di lavoro nelle pmi, anche grazie agli investimenti produttivi

Priorità Trentino competitivo

Avviso FESR 1/2022

INVESTIMENTI NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI

SETTORE DI INTERVENTO 027 "Processi di innovazione nelle PMI"

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Art.17

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese»

VADEMECUM PER I BENEFICIARI

(Art. 73 c. 3 del Reg. UE 2021/1060)

Il presente documento riepiloga le condizioni per il sostegno ad un'operazione agevolata a valere sull'Avviso FESR 1/2022 "Investimenti nei processi produttivi delle PMI". L'Avviso, nonché la normativa da esso richiamato, costituiscono in ogni caso il quadro giuridico applicabile all'agevolazione.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1. Scopo del documento	3
1.2. Quadro normativo di riferimento	3
1.3. Beneficiari e localizzazione.....	4
2. ATTUAZIONE DEL PROGETTO	5
2.1. Avvio del progetto	5
2.2 Termine di conclusione e rendicontazione del progetto.....	5
3. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	6
3.1 Principi generali di ammissibilità delle spese	6
3.2 Tipologie di spese ammissibili.....	7
3.3 Aiuti di Stato e cumulo.....	8
4. GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO	9
4.1 Contabilità separata.....	9
4.2 Documentazione giustificativa della spesa	9
4.3 Documentazione giustificativa del pagamento	10
5. EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE	10
5. 1 Rendicontazione delle spese	10
5.2 Documentazione per l'erogazione del contributo	12
6. CONTROLLI.....	12
7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE.....	14
8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E PUBBLICITA'	17
8.1 Disposizioni generali.....	17
8.2 Utilizzo dei loghi obbligatori	18
9. INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI.....	19

1. INTRODUZIONE

1.1.Scopo del documento

Il presente Vademecum si pone l'obiettivo di fornire ai beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del programma FESR 2021-2027 (in via di approvazione) uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi, in conformità all'articolo 73 comma 3 del Reg. UE 2021/1060.

In particolare, si vuole dotare il beneficiario di un supporto specifico in relazione alle diverse fasi caratterizzanti l'attuazione degli interventi ed al contempo richiamare l'attenzione su alcuni elementi, step procedurali e relativi adempimenti di responsabilità.

Il presente Vademecum non intende, però, esaurire tutte le indicazioni possibili o necessarie all'attuazione dei progetti e che potranno essere fornite dalle strutture provinciali competenti in raccordo con l'Autorità di Gestione e costituisce una guida operativa con la finalità di colmare le specifiche esigenze conoscitive in materia e rispondere in modo adeguato, strutturale ed uniforme alle potenziali problematiche gestionali.

Migliorare la capacità amministrativa dei beneficiari con riferimento ai complessi processi attuativi di un progetto comunitario, nelle sue diverse componenti (gestione, controllo rendicontazione, monitoraggio) costituisce, quindi, il principale elemento di successo per garantire il raggiungimento della performance realizzativa e fisica non solo degli stessi progetti ma del Programma nella sua interezza facilitandone il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

Nel Vademecum vengono indicate le competenze, gli adempimenti di avvio del progetto e le procedure di attuazione dello stesso, quali gestione, controllo e rendicontazione.

Il Vademecum potrà essere soggetto a revisioni periodiche o altre modifiche legate anche ad innovazioni e/o cambiamenti dei Sistemi di gestione e controllo oltre che normative e procedurali. Tali revisioni saranno formalizzate dall'Autorità di Gestione e pubblicate sul sito del Programma FESR.

Si precisa che verrà garantita la diffusione del presente Vademecum tra tutti i soggetti a vario titolo interessati nonché tra i Beneficiari del Programma anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento nella scheda servizi dedicata all'Avviso FESR 1/2022 e sul sito del Programma FESR.

1.2.Quadro normativo di riferimento

Le agevolazioni di cui all'avviso 1/2022 sono erogate nell'ambito del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti europei inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Trovano applicazione in via prioritaria, ma non esaustiva i seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

- Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare il regime di aiuti di cui al presente avviso attua le disposizioni di cui agli artt. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), art. 18 (“Aiuti alle PMI per servizi di consulenza”) del suddetto regolamento.
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

L’avviso FESR 1/2022 “Investimenti nei processi produttivi delle PMI” (di seguito Avviso 1/2022) costituisce disciplina specifica di riferimento per le agevolazioni ad esso afferenti. Per quanto non direttamente disciplinato dall’avviso, trova applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» le norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.i. ed i criteri e modalità per l’applicazione della legge approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2022.

1.3. Beneficiari e localizzazione

I beneficiari previsti nell’ Avviso 1/2022 possono essere:

- a. le piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento, che hanno sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento o che hanno un’unità operativa attiva (indicata come unità locale nella visura camerale) nel territorio provinciale; per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo.
- b. le piccole e medie imprese con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Prima dell’erogazione delle agevolazioni di cui al presente avviso tali imprese devono avere una unità operativa attiva nel territorio provinciale;

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

2. ATTUAZIONE DEL PROGETTO

2.1. Avvio del progetto

Per avvio del progetto si intende la data della prima obbligazione giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'ordine nei confronti di un fornitore di beni o servizi (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto, versamento di un acconto). Qualora la natura dei beni o dei servizi acquistati, ovvero le modalità di acquisto degli stessi, non prevedano l'esistenza di contratti in forma scritta, preventivi controfirmati per accettazione, versamento di acconti o, in generale, documentazione giuridicamente vincolante precedente l'emissione della fattura di acquisto, ai fini dell'identificazione della data di avvio del progetto sarà considerata la data della prima fattura di acquisto dei beni/servizi relativi al progetto.

A) nel caso di scelta del regime di aiuto "de minimis" previsto dal Reg. (UE) 1407/2013:

- il progetto può essere avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione.
- sono ammissibili ad agevolazione solamente le spese sostenute (data dei giustificativi di pagamento quali ad es. bonifici) successivamente alla data di presentazione della domanda.

B) nel caso di scelta del "regime di esenzione" previsto dal Reg. (UE) 651/2014:

- i progetti devono essere avviati **successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione. **I progetti già avviati non saranno pertanto considerati ammissibili.**

2.2 Termine di conclusione e rendicontazione del progetto

Il progetto dovrà essere concluso **entro 18 mesi** dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte dell'ente istruttore.

Per conclusione si intende l'avvenuta emissione dei documenti giustificativi delle spese (fatture ed equivalenti) oggetto di rendicontazione. **I giustificativi di spesa devono riportare data non successiva al termine di conclusione del progetto.**

Le spese devono essere sostenute e rendicontate al più tardi **entro 30 giorni** dal termine di conclusione del progetto. Non saranno pertanto ammessi giustificativi di pagamento non rendicontati nel termine previsto e comunque riportanti data successiva al termine di rendicontazione.

La proroga dei termini di conclusione e/o rendicontazione è ammessa solo in casi debitamente giustificati a seguito di richiesta presentata prima del termine di conclusione del progetto all'ente istruttore, che si riserva di valutarne l'accogliibilità.

3. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

3.1 Principi generali di ammissibilità delle spese

I principi generali che regolano l'ammissibilità delle spese sono illustrati qui di seguito:

1. Le agevolazioni di cui all'avviso riguardano esclusivamente le spese da sostenere dal beneficiario per la realizzazione del progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento: devono pertanto essere riferibili ad una unità operativa ivi localizzata e per lo svolgimento di attività rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 8. Le spese devono:

- a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- b) riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il contributo (nel caso di investimenti mobiliari);
- c) essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi;
- d) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario è iscritto nel Registro delle imprese.

Non è possibile procedere all'erogazione del contributo in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate.

2. Non sono ammessi ad agevolazione:

- investimenti realizzati in economia;
- operazioni di leasing;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- interessi debitori e interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto e alloggio);
- contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- acquisto di materiale usato.

3. La pertinenza e la congruità tecnico amministrativa della spesa rendicontata sono in ogni caso oggetto di valutazione da parte dell'ente istruttore.

4. Disposizioni antispeculative

Non è agevolabile l'acquisto di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari, servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:

- a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell'imprenditore istante ovvero di uno o più soci della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%;
- b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- c) impresa istante e soci dell'impresa istante diversi da società; nel caso di partecipazioni in società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%;
- d) impresa istante e società di cui faccia parte l'imprenditore istante ovvero uno o più soci dell'impresa istante costituita in forma di società di persone, ovvero uno o più soci –aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - dell'impresa istante costituita in forma di società di capitali. La partecipazione

all'impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o superiore al 20%.

Non sono ammesse forniture o prestazioni di servizi da parte dell'assessor che ha effettuato l'assessment allegato alle domande di contributo.

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001. I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

3.2 Tipologie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative a:

a. Investimenti materiali e immateriali

1. Gli investimenti materiali e immateriali ammissibili a contributo sono relativi alle seguenti categorie di costo e debbono essere relativi alle attività di innovazione/miglioramento del processo di produzione:

- a) acquisto componenti, macchinari;
- b) acquisto attrezzature ed impianti produttivi (comprese spese di impiantistica legata agli investimenti);
- c) acquisto di macchinari d'ufficio, ivi compresi sistemi informatici hardware e software (solo se correlati al processo produttivo e non alle attività amministrative di comunicazione, acquisto/vendita, ecc.);
- d) acquisto di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie volti al miglioramento/trasformazione del processo produttivo;
- e) spese di digitalizzazione del processo produttivo.

2. Non sono ammissibili le spese relative a:

- materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
- acquisto di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie volti all'innovazione di prodotto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.);
- beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- beni immateriali pagati tramite royalties;
- mobili e arredi;
- beni di prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, a meno che beni aventi prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro costituiscano un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità, di importo almeno pari a 1.000,00 euro risultante da un unico documento fiscale.
- attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici.

3. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il

trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

b. Spese di consulenza

1. Le spese ammissibili a contributo sono relative alle seguenti categorie di costo e debbono essere relative alle attività di trasformazione/miglioramento del processo di produzione:

- a) servizi di consulenza e di supporto tecnico/scientifico;
- b) servizi di consulenza acquisiti per l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione produttiva ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen, lean manufacturing (anche in riferimento alla supply chain);
- c) servizi di consulenza per l'implementazione dei principi Industria 4.0;
- d) costi di validazione ergonomica, collaudo, omologazione e certificazione;
- e) spese relative all'analisi del contesto brevettuale e all'ottenimento di brevetti (Freedom to operate, preparazione e deposito di domanda di brevetto) collegati alla trasformazione/miglioramento del processo produttivo (non al prodotto).

2. I servizi di consulenza di cui al comma 1 del presente articolo debbono riferirsi a prestazioni di carattere intellettuale, intangibile e non a produzione fisica di beni (quali prototipi, componenti, ecc.) o servizi di lavorazione.

3. I servizi in questione non debbono essere continuativi o periodici e debbono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. I servizi di consulenza devono essere correlati e sinergici tra loro e con gli eventuali investimenti mobiliari proposti, in una logica di progetto unitario.

5. Le spese per consulenze si devono riferire a servizi integralmente forniti e quindi ultimati entro il termine di conclusione del progetto e non possono riguardare quota parte di un servizio la cui fornitura eccede i termini di conclusione del progetto.

3.3 Aiuti di Stato e cumulo

In materia di cumulo degli aiuti, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, trova applicazione l'art. 8 dello stesso, secondo il quale "l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, solo a condizione che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto disposta dal citato Regolamento."

Nel caso di agevolazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, l'art. 5 di tale regolamento detta le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

"1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.¹

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il

¹ 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.»

Il progetto può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tale caso le singole spese rendicontate a valere sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento non devono ricevere sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione o a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto.

4. GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO

4.1 Contabilità separata

I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzii, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

4.2 Documentazione giustificativa della spesa

Le spese devono essere riconducibili al progetto approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente

A tal fine i beneficiari si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

- a) sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa emessi successivamente alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto - CUP -, indicazione del CUP comunicato all'atto della concessione del contributo;
- b) sui documenti giustificativi di spesa (fatture o altro) emessi antecedentemente alla data di comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la dicitura: "progetto presentato su Avviso Fesr 1-2022-codice identificativo". Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda. Precedentemente alla presentazione della domanda, la dicitura potrà essere senza codice identificativo.

La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta, porta alla non ammissibilità della spesa.

I giustificativi di spesa (fatture ed equivalenti) devono riportare data non successiva al termine di conclusione del progetto.

4.3 Documentazione giustificativa del pagamento

Non è ammesso il pagamento in contanti.

Metodi di pagamento ammessi:

- bonifico bancario;
- modello F24, per quanto riguarda le ritenute d'acconto relative ai documenti di spesa rilasciati dai liberi professionisti in relazione alle spese tecniche;

Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione.

I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: **non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa.**

Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può tuttavia essere regolato in più tranches.

All'atto del saldo delle erogazioni **non saranno tuttavia ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati.** Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione i documenti di spesa parzialmente rendicontati.

I pagamenti sono ammissibili solo se effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese cofinanziate dal presente avviso dovranno essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP - comunicato all'atto della concessione del contributo, oppure la dicitura "progetto presentato su Avviso Fesr 1-2022-codice identificativo" nell'ipotesi di pagamenti effettuati prima della concessione del contributo. Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità della spesa.

Non sarà considerata valida a titolo di quietanza della spesa la mera liberatoria resa dal fornitore.

I pagamenti e la rendicontazione delle attività e delle spese dovranno essere effettuati al più tardi entro 30 giorni solari dal termine di conclusione del progetto.

I dettagli sul funzionamento dello strumento informatico adottato per la rendicontazione saranno comunicati in fase di determinazione dell'agevolazione

5. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

5.1 Rendicontazione delle spese

L'erogazione del contributo avviene a seguito della rendicontazione delle spese sostenute, alle seguenti condizioni:

- se il beneficiario dell'agevolazione è un'impresa non avente sede legale e unità operativa attiva sul territorio della Provincia autonoma di Trento: avvenuta costituzione dell'unità operativa attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento (come da visura camerale), con attività svolta in uno dei codici ATECO indicati all'allegato 8 dell'avviso 1/2022;
- presentazione della documentazione elencata nell'allegato 4 dell'avviso 1/2022 e di seguito richiamata, comprensiva dei giustificativi di spesa e pagamento.

Per procedere all'erogazione l'ente istruttore verifica inoltre:

- a. la sussistenza della sede legale e/o unità operativa attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento (come da visura camerale), con attività svolta in uno dei codici ATECO ammessi;
- b. l'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea (solo nel caso di agevolazione "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014).

In caso di esito negativo della verifica di cui al punto 1) l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo della verifica di cui al punto 2) l'ente istruttore non può procedere ad alcuna liquidazione e dovrà sospendere la liquidazione dell'importo dovuto, dandone comunicazione al beneficiario, in attesa che la posizione sia regolarizzata.

Ai fini dell'erogazione del contributo spettante, che potrà avvenire anche a stati di avanzamento, dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento riportata al successivo punto.

E' inoltre oggetto di verifica:

- a) che gli investimenti rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- b) che gli investimenti si riferiscano a beni di proprietà del soggetto richiedente, fatte salve le eccezioni consentite;
- c) che gli investimenti siano utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatte salve le eccezioni consentite;
- d) che gli investimenti siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi consentiti, il soggetto utilizzatore, è iscritto e attivo nel Registro delle imprese.

Ogni erogazione è subordinata alla verifica dell'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea.

In relazione a quanto previsto dall'Avviso sezione 3 *"ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060 non sono agevolabili i progetti che violano il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852"* (principio DNSH), si evidenzia che in fase di rendicontazione l'ente istruttore richiede documentazione, se pertinente, come di seguito indicato:

- Certificazione di performance energetica e/o ambientale del macchinario e/o impianto oggetto di finanziamento, laddove previsto;
- Documentazione relativa allo smaltimento rifiuti: il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) o documentazione simile - comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente e nella quale è necessario indicare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell'anno precedente – relativo all'unità locale nella quale si svolge il progetto agevolato;
- Certificazione di conformità del progetto alle disposizioni previste a livello provinciale in materia di autorizzazioni ambientali e particolarmente di procedimento VIA (Valutazione Impatto Ambientale).

Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste al capitolo 4 – Obblighi dei beneficiari.

5.2 Documentazione per l'erogazione del contributo

A scelta del beneficiario, il contributo di cui al presente avviso, potrà essere erogato dall'ente istruttore:

- per uno o più stati di avanzamento e saldo finale;
- oppure in un'unica soluzione a saldo

Nel primo caso,

- l'impresa beneficiaria potrà presentare singole richieste di erogazione del contributo ("tranches") per stati di avanzamento sulla base di un ammontare di spesa pagata non inferiore a 100.000,00 euro. In tal caso il contributo sarà erogato come segue:

- 80% per ogni stato di avanzamento
- 20% a saldo a seguito della rendicontazione finale.

Per ogni erogazione dovrà essere presentata:

- richiesta di erogazione;
- distinta riepilogativa dei beni e servizi e dei relativi documenti giustificativi della spesa e del pagamento;
- copia dei contratti di acquisto od equivalenti (obbligazioni giuridicamente vincolanti quali preventivi accettati, conferme d'ordine ecc.), solo in occasione della prima richiesta di erogazione della spesa associata a quello specifico contratto;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture od equivalenti);
- copia dei giustificativi di pagamenti (bonifici, modello F24);

In corrispondenza della richiesta a saldo, una relazione finale sul progetto portato a compimento, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, riportante il dettaglio delle attività svolte, gli obiettivi raggiunti con l'intervento finanziato, in particolare rispetto al funzionamento del processo produttivo sviluppato, nonché la motivazione delle eventuali economie di spesa.

L'ente istruttore può chiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione presentata fissando un termine massimo di 15 giorni solari per adempiere; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni solari. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'ente istruttore definisce la domanda di rimborso sulla base della documentazione agli atti.

Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni reperite tramite il portale dei tassi di cambio della Banca d'Italia e relative al giorno in cui è stato emesso il giustificativo del pagamento interessato.

La rendicontazione delle spese si effettua tramite accesso al portale: <https://sifesr.provincia.tn.it/>

6. CONTROLLI

1. Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della concessione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli, effettuati anche in loco presso i beneficiari, verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

2. I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la Provincia autonoma di Trento provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza dal finanziamento. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontri che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

4. Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

1. I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

- **realizzare il progetto approvato:**
 - in caso di parziale realizzazione del progetto non viene disposta la decadenza del contributo solo a condizione che sia dimostrata la funzionalità di quanto realizzato;
 - è possibile la sostituzione dei beni/consulenze presentati nel progetto approvato con altri aventi caratteristiche tecniche simili; nell'ambito di ciascuna tipologia di spesa (investimenti mobiliari e spese di consulenza), è ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ogni singola categoria di costo;
 - non sono ammissibili modifiche al progetto che comportano una riduzione del punteggio assegnato al di sotto delle soglie stabilite per l'ammissibilità (sezione 6), pena la decadenza del contributo concesso;
 - nel caso di modifiche al progetto che comportano una riduzione del punteggio al di sotto della soglia stabilita per la maggiorazione del contributo (tabelle sezione 4), verrà disposta la rideterminazione del contributo;
- **rispettare i termini di avvio del progetto.** Nel caso in cui risulti che il progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione, ove il contributo sia concesso ai sensi del Regolamento 651/2014, viene disposta la decadenza del contributo;
- **rispettare i termini di conclusione e rendicontazione del progetto.** La rendicontazione presentata oltre il termine ultimo di cui alla sezione 9 non è ammissibile e comporta la decadenza totale (in assenza totale di rendicontazione) o parziale del contributo;
- **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** fino al termine di conclusione del progetto i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse; in caso di violazione viene disposta la decadenza totale del contributo;
- **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al presente punto a condizione che: la sostituzione avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito. La violazione delle condizioni per la sostituzione dei beni mobili comporta la decadenza totale dei contributi; tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la decadenza del contributo riferito alla differenza di prezzo;

2. La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa durante la realizzazione del progetto comportano la decadenza totale del contributo.

La cessazione dell'attività dell'impresa nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario comportano la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine; tale previsione non si applica al caso di cessazione dell'attività per fallimento non fraudolento.

La cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese» e dei pertinenti criteri applicativi in materia di modificazioni soggettive, subentri e

trasferimenti non costituiscono violazione degli obblighi di cui al presente punto:

- la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione
- d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese».

Per ottenere il trasferimento del contributo il soggetto subentrante nuovo beneficiario dell'agevolazione deve presentare la seguente documentazione entro 60 giorni dalla data di subentro:

- richiesta di subentro sulla base del modello fornito dall'ente istruttore;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, o dall'erede in caso di successione in impresa individuale, attestante:
 - di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - modello, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
l'individuazione dell'impresa, comprensiva di sede legale ed eventuali unità locali, data di costituzione, dimensione, dati per la verifica dello stato di difficoltà;
- dichiarazione d'impegno a continuare il progetto di investimento, e ad assumere gli obblighi relativi, compreso il rispetto del vincolo derivante dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24-06-2021 (principio di stabilità);
- copia dell'atto di acquisizione del ramo d'azienda, fusione o scissione d'impresa, successione per causa di morte in impresa individuale, qualora non già depositati in Camera di Commercio.

In caso di:

- mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione;
- mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata in precedenza;
- mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nel presente avviso,

verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

Il mancato rispetto delle modalità e condizioni, previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "incentivi alle imprese" e dei pertinenti criteri applicativi, con cui procedere alle operazioni di cui al comma 3., relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati comporta la decadenza totale dei contributi.

4. I soggetti destinatari del contributo sono inoltre obbligati a:

- I. **accettare i controlli** di cui alla sezione 10) dell'avviso e più in generale ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in virtù dal presente avviso, dall'atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese", consentendo l'accesso ai locali dell'azienda e collaborando per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione e all'erogazione del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;
- II. **comunicare tempestivamente all'ente istruttore** qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione specificato nel presente allegato;

qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;

III. **applicare nei confronti dei propri dipendenti** i contratti collettivi e gli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni degli obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:

- a. la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
- b. la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
- c. per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;

IV. **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo** degli aiuti di cui al presente avviso; in caso di violazione viene disposta la decadenza del contributo;

V. **adempiere agli obblighi di informazione**, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nell'allegato "Obblighi di Informazione e pubblicità del presente avviso; in caso di violazione, verranno comunicate specifiche misure correttive, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato verrà disposta la decadenza parziale del contributo, tenuto conto del principio di proporzionalità, nella misura massima del 3% del sostegno, a norma dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060.

VI. **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata, secondo quanto indicato nell'allegato 4 dell'avviso, "contabilità separata, rendicontazione e documentazione per l'erogazione del finanziamento"

VII. **presentare documentazione veritiera**. Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di agevolazione; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale.

VIII. **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la documentazione giustificativa deve essere mantenuta disponibile per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. Tal periodo si interrompe in caso di

procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. La violazione di questa prescrizione può comportare la revoca del contributo relativo alla spesa non debitamente documentata.

- IX. **rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni** di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.

La decadenza del contributo, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.

I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo all'ente istruttore responsabile della gestione del presente avviso, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese" e la disciplina da essa dettata o a cui essa rimanda. Trentino Sviluppo S.p.A. periodicamente trasmette alla struttura provinciale competente l'elenco dei contributi in relazione ai quali è intervenuta una decadenza o una rideterminazione a seguito del mancato rispetto degli obblighi, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento.

In ogni caso è garantito il contraddittorio con i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E PUBBLICITA'

8.1 Disposizioni generali

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

Essi devono fornire alla Provincia autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale titolare del programma di investimento di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I beneficiari si impegnano a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I beneficiari si impegnano inoltre a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

Gli obblighi di comunicazione rappresentano un'opportunità per il beneficiario, permettendogli di dare maggiore visibilità alla propria realtà e di far conoscere ad un pubblico più ampio i progetti da esso realizzati.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i beneficiari devono:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, se le operazioni sostenute dal FESR hanno un costo totale superiore a 500.000 euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

Se il beneficiario non rispetta i sopracitati obblighi nonché le prescrizioni tecniche sull'utilizzo dell'emblema dell'Unione, qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

8.2 Utilizzo dei loghi obbligatori

Per tutti i progetti e le attività cofinanziate, la Commissione dispone l'uso dell'emblema dell'Unione europea in tutti i documenti, gli strumenti e i messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale al fine di rendere nota l'origine dei finanziamenti dell'UE e garantirne la visibilità.

Per l'utilizzo dell'emblema dell'UE vanno rispettate le caratteristiche tecniche previste dall'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060. In ogni caso, come da indicazioni regolamentari, l'emblema Ue non può essere di dimensioni minori a quelle degli altri loghi.

Unitamente all'emblema dell'Unione europea è obbligatorio utilizzare l'emblema della Repubblica Italiana per indicare il cofinanziamento dello Stato Membro.

Per il periodo di programmazione 2021-2027 inoltre è stato definito un brand unitario "Coesione Italia", per la comunicazione dei Programmi regionali e nazionali italiani sostenuti da risorse per la coesione, tra cui il FESR Trento.

In sintesi tutti i progetti e le attività cofinanziate dovranno utilizzare in tutti i documenti, gli strumenti e i messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale un blocco istituzionale composto nell'ordine da quattro logotipi:

1. Coesione Italia 21-27 Trentino
2. Unione europea con la frase "Cofinanziato dall'Unione europea"
3. Repubblica Italiana
4. Provincia autonoma di Trento



Sul sito web del programma FESR fesr.provincia.tn.it nella Sezione Comunicazione verranno rese disponibili i file dei loghi in diversi formati e le linee guida con le indicazioni di utilizzo della nuova identità visiva unitaria al fine di supportare i beneficiari nell'applicazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, con l'obiettivo comune di valorizzare e rendere visibile il contributo dell'Europa.

9. INFORMAZIONI PER I BENEFICIARI

Le informazioni relative alla gestione del presente avviso sono fornite da:

Trentino Sviluppo S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 ROVERETO

sito internet: www.trentinosviluppo.it

(telefono 0464 - 443111, e-mail: info@trentinosviluppo.it).

Gli allegati 7 e 10 dell'Avviso FESR 1/2022 assolvono gli obblighi di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché di tutela della privacy e pubblicità degli atti.